

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

64.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ANDÒ ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 3082 (2405)	763
PRESIDENTE	763, 768, 773, 782
ANDÒ SALVATORE, <i>Relatore</i>	764, 771, 774, 778, 782
BROCCA BENIAMINO	772
CARELLI RODOLFO	781
CIRINO POMICINO PAOLO	777, 779
DEL DONNO OLINDO	774
FERRI FRANCO	766, 772, 779
GANDOLFI ALDO	766, 768, 775
GUI LUIGI	766, 768, 773, 774, 775
MASIELLO VITILIO	765, 767, 769, 771, 773, 775
MENSORIO CARMINE	771, 774
SCOZIA MICHELE	765, 782
ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	772, 778

La seduta comincia alle 9,45.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Andò ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 3032 (2405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Andò ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 3082.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

Ricordo che nella seduta di giovedì 15 aprile era già stato illustrato dal relatore il testo elaborato dal Comitato ristretto; pregherei quindi l'onorevole Andò di riferire sugli ulteriori lavori del Comitato ristretto stesso.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo comma, in seno al Comitato ristretto vi è stata una maggiore concordanza sul testo alternativo proposto dal gruppo comunista, che voglio ora leggere alla Commissione: « Per le esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali peculiari delle facoltà di medicina e chirurgia sono assegnati 2 mila posti di ricercatore universitario, da porre a concorso secondo le modalità di cui agli articoli da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, salvo le diverse disposizioni di cui ai successivi commi. I 2 mila posti si intendono in aggiunta ai 16 mila di cui all'articolo 30 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica ».

Per il secondo e terzo comma, invece, si è avuta una maggiore concordanza sul testo originario elaborato dal Comitato ristretto e illustrato nella precedente seduta, rispetto alle proposte alternative presentate dal gruppo comunista. Rilevo, infine, che restano ancora sul tappeto alcuni problemi da risolvere, quali le date e la definizione delle istituzioni di ricerca all'estero. Quest'ultimo problema si è posto con riferimento ad un'attenta individuazione delle « istituzioni di ricerca di livello universitario italiane o estere », in quanto la dizione è ambigua e probabilmente è compresa negli « enti di ricerca nazionali e internazionali », a cui si fa cenno poco prima; pertanto quella proposizione potrebbe anche essere eliminata.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito di assumere come testo base della nostra discussione il testo elaborato dal Comitato ristretto, con l'acquisizione della formulazione alternativa al primo comma propo-

sta nel Comitato stesso dal gruppo comunista.

(Così rimane stabilito).

Passiamo dunque alla discussione dell'articolo unico del testo proposto dal relatore. Ne do lettura:

« Per le esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali peculiari delle facoltà di medicina e chirurgia sono assegnati 2.000 posti di ricercatore universitario, da porre a concorso secondo le modalità di cui agli articoli da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, salvo le diverse disposizioni di cui ai successivi commi. I 2.000 posti si intendono in aggiunta ai 16.000 di cui all'articolo 30 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

Il Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, assegnerà ad ogni raggruppamento di ciascuna facoltà di medicina e chirurgia il numero di posti di ricercatore a concorso sino al raggiungimento del numero di 2.000 posti complessivi. Il Consiglio universitario nazionale formulerà il parere avuto riguardo anche dei dati sull'attuale distribuzione degli assistenti di ruolo e dei ricercatori sulla popolazione studentesca interessata, delle richieste pervenute dalle facoltà in base al numero degli aventi diritto, nonché di elementi conoscitivi sul numero di aventi titolo alla partecipazione al concorso per ciascun raggruppamento.

Possono partecipare ai concorsi relativamente al contingente ripartito con la presente legge:

a) medici interni universitari che abbiano svolto compiti assistenziali, nominativamente individuati in delibere del Consiglio di facoltà o nominativamente previsti, con o senza retribuzione, nell'ambito di rapporti di convenzioni tra università e strutture ospedaliere pubbliche e private, approvate dal Consiglio di amministrazione, a condizione che nella convenzione fosse previsto che tali medici venissero adibiti alle attività delle cliniche universitarie;

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

b) titolari di borsa di studio o borsa di ricerca bandite dal Consiglio nazionale delle ricerche o da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI della legge n. 70 del 1975 e successive modifiche, purché la borsa sia stata usufruita presso una sede universitaria, oppure titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal Consiglio d'amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso che non avessero i requisiti richiesti dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per l'ammissione ai giudizi di idoneità o titolari di borse di studio finanziati da enti di ricerca nazionali ed internazionali ed usufruite presso università ed istituzioni di ricerca di livello universitario italiane o estere.

Hanno titolo a partecipare al concorso riservato di cui ai precedenti commi gli appartenenti alle categorie di cui al precedente terzo comma che abbiano svolto la loro attività per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attività presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979. I titoli di accesso alle attività o le attività di cui alle lettere a) e b) devono essere attestate da delibere dei Consigli di facoltà non successive al 31 ottobre 1979 o da atto pubblico di organismo accademico di data certa anteriore al 31 ottobre 1979.

Il riconoscimento di validità del servizio prestato all'estero è effettuato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale sulla qualificazione del-

le istituzioni universitarie o di ricerca nelle quali è stata usufruita la borsa di studio o di ricerca.

Il concorso consiste nella valutazione dei titoli di servizio, nella valutazione dei titoli scientifici ed in una discussione degli stessi, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti ai titoli di servizio.

Le commissioni di concorso, nominate con le procedure di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, debbono formulare una relazione conclusiva dichiarando i relativi vincitori nei limiti dei posti assegnati al raggruppamento.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo di ricercatore confermato.

Il rettore di ciascuna università dispone l'inquadramento nei limiti dei posti assegnati a ciascun raggruppamento.

Il concorso è indetto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

MICHELE SCOZIA. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Nel testo che nello stampato figura a sinistra si parla di 2 mila posti di ricercatore universitario da assegnarsi a concorso, e si fa riferimento al numero di 12 mila, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Vorrei sapere come questa formulazione si possa conciliare con l'ipotesi prevista nel testo che figura a destra dello stampato, dove si parla di 2 mila posti di ricercatore, ma in aggiunta ai 16 mila di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Le previsioni di 12 mila posti e di 16 mila posti si riferiscono a fattispecie diverse. Nella seconda ipotesi sono compresi anche gli esterni.

VITILIO MASIELLO. La contraddizione è soltanto apparente. L'organico complessivo dei ricercatori è formato di 12 mila posti, da assegnare attraverso prove idonee; in più, ci sono 4 mila posti per concorsi liberi. Quindi, in totale, si tratta di 16 mila posti. Nel nuovo testo del pri-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

mo comma, si prevedono 2 mila posti come incremento dell'organico, e non in soprannumero. Pertanto, l'organico complessivo diventa di 18 mila posti (16 mila più 2 mila), rispetto ai 16 mila di prima (12 mila più 4 mila).

Il problema che già si era posto nella precedente seduta riguardava il quesito se l'integrazione di 2 mila posti dovesse considerarsi un soprannumero oppure un incremento di organico. Chiarimmo già in quella occasione che l'ipotesi di 2 mila posti in soprannumero avrebbe compromesso i meccanismi di reclutamento futuri, giacché i posti in soprannumero si riassorbono man mano che si creano forme di svuotamento dei posti stessi. Al contrario, aumentando l'organico, tutti i posti che si renderanno vacanti potranno essere riattribuiti attraverso concorsi liberi.

ALDO GANDOLFI. Nella scorsa seduta abbiamo già discusso di questo problema e ci siamo orientati per la soluzione che figura a destra nello stampato, perché il Governo aveva sottolineato che l'ipotesi di recuperare dei posti non assegnati con giudizi di idoneità non era agibile. Il testo precedente avrebbe avuto un senso se fosse stata possibile una riduzione delle spese di recupero dei posti non assegnati con giudizi di idoneità. Ma, dato che il Governo ci ha fatto osservare che questo sarebbe stato impossibile, ci siamo orientati verso il nuovo testo del primo comma. Sottolineo che non c'è, comunque, alcuna contraddizione, perché i posti sono sempre 16 mila.

FRANCO FERRI. Vorrei ulteriormente chiarire che la proposta che noi abbiamo fatto di questa aggiunta è legata all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tale articolo prevede l'esplicitamento dei concorsi e stabilisce che la seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento su posti disponibili o in soprannumero e che al termine della seconda tornata si provvede con le modalità di cui al prece-

dente comma ad una redistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire l'assorbimento del soprannumero. Qualora — questo è il punto — anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facoltà compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'articolo 30. È evidente che se noi non usiamo questa formula dei posti in aggiunta, finisce che i duemila posti si vanno, diciamo così, a mangiare i posti che rimangono disponibili, ammesso che ne rimangano. La conseguenza è che noi blocchiamo ulteriormente l'accesso all'università di forze giovani. Quando dunque abbiamo stabilito questo organico dei dodicimila più i quattromila, lo abbiamo stabilito ritenendo che fosse chiusa la partita. Nel momento in cui la partita si riapre con una nuova figura, nel momento in cui introduciamo una nuova figura, non si vede perché questa debba incidere su un organico che abbiamo previsto e che non contempla questa nuova figura.

Per questo diamo una valutazione positiva a quanto è detto nel secondo comma sulla programmazione delle sedi, tanto più che dopo aver detto che i duemila posti sono ripartiti fra le facoltà di medicina e chirurgia delle varie università secondo criteri di programmazione, abbiamo presentato un emendamento inteso ad aggiungere il seguente testo: « Le facoltà ripartiscono a loro volta i posti ad esse assegnati fra i vari raggruppamenti disciplinari di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, tenendo in particolare conto il numero di coloro che svolgono le attività di cui ai commi successivi ».

LUIGI GUI. Ritengo necessario un chiarimento. Mi sembra di aver capito che dodicimila, più duemila, più quattromila sono i liberi. I dodicimila sono vincolati a quelli che abbiamo previsto nel provvedimento n. 382. I duemila sono vincolati ai medici interni e a questa categoria. Ora

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

domando: i duemila rimangono sempre vincolati ai medici interni anche se di questi duemila alcuni se ne renderanno successivamente liberi? Questa è una precisazione che varrebbe la pena di introdurre. I duemila sono destinati ai medici interni e rimangono per sempre destinati a coprire costoro e i borsisti?

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Così viene meno il canale di reclutamento.

LUIGI GUI. Ma rimangono destinati fino ad esaurimento.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. La previsione della legge si riferisce allo *status quo*, senza creare un canale, una fascia...

LUIGI GUI. Occorre dirlo, occorre dire *una tantum*. Se poi dei duemila alcuni se ne rendono liberi, non è che vengono messi ancora per i medici interni. Dove vanno? Vanno nei quattromila.

FRANCO FERRI. I posti assegnati e non ricoperti dai vincitori dei concorsi, si intendono riassorbiti nell'organico nazionale del ruolo dei ricercatori e concorrono all'assorbimento dell'eventuale soprannumero, nonché eventualmente vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con concorsi liberi mediante ripartizione fra tutte le facoltà.

LUIGI GUI. Vanno ad assommarsi ai dodicimila e poi ai quattromila.

ALDO GANDOLFI. Vorrei far rilevare ai colleghi la contraddizione in cui ci si viene a trovare. Questo è dovuto al fatto che si parte da una esigenza di sanatoria, cioè ci si propone di assegnare i posti non assegnati con i giudizi di idoneità, mentre poi con l'emendamento del collega Ferri si viene a stabilire che non è *una tantum*, è una dotazione organica di altri duemila posti che per questa volta viene data alle facoltà di medicina. Così non siamo più in una fase di chiusura o di sanatoria di un problema, ma in una fase di deliberazione di un provvedimento di

carattere più generale, che investe poi tutto il problema dei posti per tutte le altre facoltà. Ora ritengo che semmai un provvedimento siffatto sarebbe da rimandare al provvedimento a cui accennava la scorsa volta il rappresentante del Governo, cioè un provvedimento di revisione e di modificazione globale del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Concludendo ritengo che la Commissione dovrebbe limitarsi al testo attuale, cioè alla istituzione di duemila posti *una tantum*. Se poi il Governo vorrà riassorbire questi duemila posti in un testo più ampio, questo dovrà costituire oggetto di una successiva valutazione.

VITILIO MASIELLO. Desidero rifarmi al chiarimento avanzato dal collega Gui. Il collega diceva: quando anche questi duemila posti si libereranno, il diritto di accesso a questi duemila posti sarà riservato ai medici interni.

Credo che una risposta debba essere data, al di là di quanto ha già detto il collega Ferri, ed essa discende dal modo con cui al primo comma abbiamo definito l'organico, che passa da 16 mila a 18 mila ricercatori: questa è la lettera della legge e se non si vuole che sia così bisogna precisare i termini. Il riferimento al carattere *una tantum* della norma è da intendersi unicamente in relazione alle modalità previste per l'accesso in ruolo, attraverso apposite procedure concorsuali disciplinate dalla proposta di legge in discussione ma, successivamente, posti, dopo questa iniziale immisione, non potranno che essere ricoperti se non attraverso delle normali procedure concorsuali previste dalla legge sul pubblico impiego.

Ripeto che ormai l'organico è fissato in 18 mila unità e che se per avventura non tutti i 2 mila candidati risultassero idonei, i posti vacanti dovrebbero essere messi a concorso secondo le normali procedure. Non risulta assolutamente dalla lettura del primo comma l'intenzione di attribuire ai 2 mila posti in questione un carattere di soprannumero, giacché - ripeto per l'ennesima volta - l'organico

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

reale dei ricercatori è stato ormai aumentato di 2 mila unità.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio che queste difficoltà derivano dal fatto che si sono sovrapposte due diverse procedure: quella per giudizio di idoneità, prevista dal decreto n. 382 e l'altra, di tipo concorsuale, messa in atto dalle modificazioni previste da questa proposta di legge.

Credo, però, che si debba ritornare alle originarie intenzioni di questa iniziativa legislativa, cioè alla volontà di eliminare gli inconvenienti verificatisi in seguito all'applicazione del decreto n. 382, con il quale si prevedeva il giudizio di idoneità solo per i medici interni nominati dai consigli di amministrazione, tralasciando un numero imprecisato di medici interni nominati per altre forme. In seguito però, non appena l'iniziale proposta è stata sottoposta al parere della V Commissione bilancio, si è avuto, da parte di questa, un parere negativo, giacché non era stato definito il numero dei medici interessati da questa proposta di legge. Pertanto, successivamente, si è deciso di fissare un numero di 2 mila unità, in modo da stabilire un tetto massimo. Ma se vogliamo stare alla logica del decreto n. 382, dobbiamo dire che il ruolo resta di 12 mila più 4 mila unità e, quindi, tutti gli altri sarebbero in soprannumero. Siamo pertanto in una strana situazione, per cui se volessimo seguire la logica del decreto n. 382, dovremmo ammettere un numero definito di 2 mila unità in soprannumero, pur se la nostra intenzione è di limitare il soprannumero. È evidente, infine, che il soprannumero è destinato ad essere assorbito successivamente. A questo punto si tratta di operare una scelta.

ALDO GANDOLFI. Avendo scelto, tra le due possibilità che si prospettavano, quella che trova riscontro nel testo che figura a destra nello stampato, devo dire che ha ragione il collega Masello quando afferma che si tratta di un ampliamento degli organici e, quindi, di posti che dovrebbero essere assegnati se scoperti.

Per quanto riguarda l'emendamento del collega Ferri, che fa riferimento all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, riguardante i meccanismi idoneativi, non mi pare che esso possa essere accettabile. Il punto da chiarire dovrebbe innanzi tutto essere quello riguardante gli obiettivi da porci con questo numero di 2.000 posti. Le strade che abbiamo di fronte non sono più di due: possiamo tornare alla formulazione alternativa, cioè ai 2.000 posti da recuperare con meccanismi idoneativi, da considerare in soprannumero; oppure, possiamo tenere ferma la soluzione dei 2.000 posti aggiuntivi, ma in questo caso dobbiamo fare alcune precisazioni per rendere coerente questa proposta con i meccanismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Dato che il problema più urgente è adesso quello di elaborare un testo da mandare alla Commissione bilancio, giacché le valutazioni di spesa sono determinanti, vorrei raccomandarmi di arrivare comunque ad una soluzione, riservandoci semmai di tornare su questo punto in sede di elaborazione definitiva del testo.

LUIGI GUI. Le osservazioni dell'onorevole Gandolfi sono pertinenti, ma credo che sia giusto innanzi tutto stabilire che cosa vogliamo. Mi pare che dovremmo partire dal concetto di fare dei giudizi idoneativi per 2.000 posti per le categorie stabilite da questa legge. Resta da vedere quale sia la sorte dei 2.000 posti. Siamo tutti d'accordo sul fatto che chi abbia partecipato ma non abbia vinto, oppure chi non abbia partecipato affatto al giudizio idoneativo per i 2.000 posti non ha più diritto di partecipare ad una eventuale seconda prova. Si tratta, per quelle categorie, di una prova *una tantum*: questo è chiaro. Ciò che resta da stabilire è quale sia la fine di questi 2.000 posti. Potrebbero andare a finire nell'ambito dei 12.000, subendo la stessa sorte degli altri posti in soprannumero, oppure potrebbero rifluire nei 4.000. I posti non coperti o quelli che si rendessero vacanti

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

non sarebbero più riservati alle facoltà di medicina, ma sarebbero destinati alle facoltà in generale. Questa mi sembra un'alternativa possibile.

VITILIO MASIELLO. Cercando una soluzione intermedia, vorrei tornare al nuovo testo del primo comma, che mi sembra estremamente esplicito. Alla fine di tale comma si dice che « i 2.000 posti si intendono in aggiunta ai 16.000, di cui all'articolo 30 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica ». L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 parla di 16.000 posti. I 12.000 posti più 4.000 sono da riferirsi ai meccanismi di attribuzione, non alla determinazione dell'organico. Quindi, l'organico è definito in 16.000 posti, e i 2.000 sono aggiuntivi. Fino a questo punto non ci sono dubbi. L'articolo 60 stabilisce che, qualora il numero di coloro che superino i giudizi di idoneità sia superiore ai posti disponibili, l'inquadramento avviene in soprannumero. Si tratta di una logica soprannumeraria che incide sul numero di 16 mila posti. Se, effettuata la prova idoneativa, invece di 12 mila, ci trovassimo di fronte a 13 mila posti, più 4 mila posti liberi, avremmo un'eccedenza di 1.000 posti, e allora dovremmo provvedere con il meccanismo di riassorbimento del soprannumero.

LUIGI GUI. Questo meccanismo non incide sui 4 mila posti.

VITILIO MASIELLO. Si stabilisce un organico complessivo di sedicimila. Il problema è che l'organico non superi i sedicimila.

LUIGI GUI. Se i mille in più incidessero nei quattromila danneggeremmo i giovani. I quattromila dobbiamo tenerli liberi.

VITILIO MASIELLO. Ho qualche dubbio.

LUIGI GUI. Ma questo è il senso.

VITILIO MASIELLO. Questo è il senso se guardiamo a una dinamica nel breve

tempo, ma nel medio periodo sarà impossibile distinguere.

LUIGI GUI. A me basta che non si incida sui quattromila, perché altrimenti incidiamo negativamente sui giovani.

VITILIO MASIELLO. Il problema è che lo svuotamento nel tempo — mi si passi il termine — dei sedicimila posti possa essere riempito con concorsi liberi. Del resto dobbiamo tenere presente il terzo comma dell'articolo 30. Ci sono sedicimila posti che potranno diventare diciassette-mila in conseguenza delle idoneità. Ora attraverso il meccanismo che è stato prima richiamato si avrebbe che non si tratta più di sedicimila ma di diciottomila posti. Questi risultano da tre meccanismi di assunzione: prove idoneative, concorsi liberi e posti derivanti da concorsi inizialmente riservati. Abbiamo un organico di diciottomila posti e se ci saranno eccedenze queste saranno riferite a questi posti. Non vorrei che per aggiustare, diciamo così, un caso molto limitato, scombinassimo tutto il meccanismo. Sono contrario quindi al soprannumero così come definito nella colonna di sinistra, perché così congegnato il soprannumero bloccherà i reclutamenti della facoltà di medicina non so per quanto tempo. Consideriamo che quattromila sono i posti « freschi » che possono essere assegnati alla facoltà di medicina. Se ne diamo duemila in soprannumero la conseguenza sarà che per dieci anni nella facoltà di medicina non entrerà più nessuno. Andiamo incontro ad una prospettiva di invecchiamento degli organici di queste facoltà. Questo è un prezzo che non desideriamo pagare. Questo è il motivo che mi spinge ad essere assolutamente contrario alla soluzione del soprannumero. Sarebbe preferibile che la Commissione bilancio dicesse che l'aumento dell'organico di duemila posti non è possibile. Non vorrei che per risolvere il problema reale di una piccola categoria si finisse per compromettere tutto.

LUIGI GUI. Le alternative logiche sono due. La prima è che i duemila siano *una tantum* per i medici universitari. Quelli non coperti passano subito ai quattromila, non per la medicina, ma per tutte le facoltà. Quelli che si libererebbero per ragioni naturali o artificiali dei duemila coperti passano pure ai quattromila da mettere a concorso. Questa soluzione porta l'organico a diciottomila.

Altra soluzione: lasciare l'organico a sedicimila. Bandire una volta tanto un concorso per duemila. Chi vince vince; chi partecipa partecipa. Non ce ne sono più di questi concorsi riservati per duemila. Chi ha vinto rimane ad esaurimento, ma non va a coprire il posto in organico.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Al terzo comma si potrebbe inserire dopo le parole « Possono partecipare », le altre « in via di prima attuazione della presente legge ». Si potrebbe lasciare il primo comma così com'è e inserire questa riserva nel terzo comma.

VITILIO MASIELLO. Bisognerebbe aggiungere quanto diceva l'onorevole Gui.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. È chiaro: i duemila posti si intendono in aggiunta ai sedicimila.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che la proposta del relatore risolva la questione nell'ambito delle considerazioni già fatte. Pertanto, accetto tale proposta.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il testo del primo comma rimane inalterato, senza ulteriori precisazioni. Infatti, le precisazioni vengono poi al terzo comma.

VITILIO MASIELLO. Nell'emendamento presentato da me e dal collega Ferri si prevede che i posti di cui al primo comma assegnati e non coperti si intendono riassorbiti nell'organico nazionale del ruolo dei ricercatori (così come è configurato dal primo comma della presente legge) e

concorrono al riassorbimento dell'eventuale soprannumero, secondo le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, nonché eventualmente ad incrementare il numero dei posti da bandire con concorsi liberi, mediante ripartizione tra tutte le facoltà.

ALDO GANDOLFI. Se al primo comma stabiliamo che siano assegnati 2 mila posti di ricercatore in aggiunta ai 16 mila previsti e poi, al terzo comma, parliamo di prima attuazione, mi pare che tutto sia chiaro. Non c'è bisogno di specificare quali debbano essere i meccanismi attuativi, perché essi non possono essere che quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Sarà il Ministero, secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, a ripartire i posti. I 2 mila posti aggiuntivi sono riservati, in via di prima attuazione della legge, alle facoltà di medicina e chirurgia. Tutto il resto rientra nei meccanismi del decreto n. 382.

FRANCO FERRI. Mi sembra che questa legge si presti ad una serie di equivoci. Infatti, al secondo comma, si dice che « il Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, assegnerà ad ogni raggruppamento di ciascuna facoltà di medicina e chirurgia il numero di posti di ricercatore a concorso sino al raggiungimento del numero di 2 mila posti complessivi. Quindi, può sembrare che i posti vadano assegnati alle facoltà di medicina e chirurgia, e che li restino.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che, una volta attribuiti alle facoltà di medicina i posti in questione, sia difficile che poi siano assegnati ad altre facoltà.

VITILIO MASIELLO. L'importante è essere d'accordo sul principio. Per non lasciare margine di ambiguità, possiamo cautelarci con un eccesso di chiarezza.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

LUIGI GUI. Dobbiamo chiarire se si tratta di 16 mila posti o di 18 mila.

CARMINE MENSORIO. Mi sembra che la proposta Gandolfi sia la più idonea a salvaguardare lo spirito della proposta di legge. Abbiamo precisato che nella facoltà di medicina e chirurgia ci sono esigenze particolari, abbiamo escluso la possibilità di configurare un soprannumero, perché questo bloccherebbe il reclutamento delle giovani leve. Allora, bisogna necessariamente superare la difficoltà per cui la facoltà di medicina verrebbe a trovarsi nella posizione di poter rivendicare un numero maggiore di posti rispetto alle altre facoltà. Sono dell'avviso che si possa consentire un aumento di 2 mila posti *una tantum*, per poi far rientrare tutto nella normalità.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Su questo siamo tutti d'accordo.

VITILIO MASIELLO. Siamo tutti d'accordo sul principio. I dubbi riguardano la formulazione.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. La formulazione è sufficientemente chiara, perché al terzo comma abbiamo proposto di precisare che si tratta di prima attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito che si tratta di *una tantum* e che non ci sarà una seconda tornata.

I posti ripartiti fra le varie facoltà in base ai giudizi di idoneità e che sono stati coperti, restano alle facoltà a cui sono destinati? Quelli che non sono coperti vanno con i liberi ma assegnati alla facoltà di medicina?

FRANCO FERRI. Vanno ad incrementare i 12 mila. Se non c'è soprannumero, i posti che rimangono liberi vanno ad incrementare i posti dei concorsi.

PRESIDENTE. Ma restano assegnati alla facoltà di medicina?

FRANCO FERRI. No! La ragione per cui proponiamo questo intervento programmatico del ministro è legata al fatto che si vuol tenere fede all'articolo 30 della legge n. 382. Si vuol dare la possibilità, tenendo conto delle esigenze delle varie facoltà e quindi anche della facoltà di medicina, di assegnare questi posti. Ma questo lo fa il Ministero in base a un criterio di programmazione.

PRESIDENTE. L'interpretazione dell'articolo 30 ci dice che tutti i posti che si liberano sono ridistribuiti?

VITILIO MASIELLO. Vorrei intervenire su questo punto e chiederei il conforto dell'onorevole Gui in considerazione della sua lunga esperienza in materia. Ritengo che debba valere anche in questo caso un dato di riferimento analitico, quello riguardante gli assistenti. Tutti ricordiamo che quando si liberava un posto, ad esempio, in patologia medica, per assistente, non è che veniva tolto alla facoltà di medicina e assegnato ad altra facoltà. Dobbiamo presupporre quindi che anche nel caso che ci interessa la cosa non possa che funzionare in questo modo. La programmazione riguarda la distribuzione degli organici, i 12 mila posti verranno attribuiti alle varie facoltà. Restano salve eventuali richieste di trasferimento.

Ritengo quindi di poter rispondere alla domanda prima rivolta dal nostro presidente dicendo che restano a medicina se sono tutti coperti, mentre se non sono tutti coperti vanno — mi si passi il termine — nel calderone nazionale.

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto si possa procedere nell'esame del testo. Prego il relatore di dare lettura del primo comma, nella colonna di destra.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il testo recita: « Per le esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali peculiari delle facoltà di medicina e chirurgia sono assegnati 2.000 posti di ricercatore universitario, da porre a concorso secondo le modalità di cui agli articoli da 54 a 57 del decreto

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, salvo le diverse disposizioni di cui ai successivi commi. I 2.000 posti si intendono in aggiunta ai 16.000 di cui all'articolo 30 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica ».

FRANCO FERRI. È qui che, signor Presidente, insieme al deputato Masiello, ho presentato il seguente emendamento: « I posti assegnati e non ricoperti da vincitori dei concorsi si intendono riassorbiti nell'organico nazionale del ruolo dei ricercatori e concorrono al riassorbimento dell'eventuale soprannumero secondo le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché eventualmente ad incrementare il numero dei posti da bandire con concorsi liberi mediante ripartizioni fra tutte le facoltà ».

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel caso che non tutti i posti vengano coperti, quelli che restano non vanno a medicina, ma altrove. Allora è preferibile coprirli tutti.

PRESIDENTE. Ma è una innovazione rispetto al decreto n. 382.

VITILIO MASIELLO. Credo che i posti saranno comunque coperti tutti. Ciò nonostante, mi pare che non possiamo non prendere in considerazione l'ipotesi che ne resti un certo numero non coperto.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poniamo il caso che siano riassorbiti tutti; in questa ipotesi, preferirei dire che i posti non coperti restino alla facoltà di medicina.

PRESIDENTE. È sempre possibile fare riferimento semplicemente alla normativa del decreto n. 382, secondo cui i posti non coperti vanno al riassorbimento ed ai concorsi liberi.

FRANCO FERRI. Se, per esempio, i medici interni fossero 1.300 più 100 borsisti,

i posti eccedenti dovrebbero andare al monte nazionale, come tutti i posti non coperti.

BENIAMINO BROCCA. Esprimo le mie perplessità su quanto stiamo per decidere per due ordini di ragioni. In primo luogo, mi pare che abbiamo seguito una procedura di allargamento che tradisce lo spirito del provvedimento in esame. Si era verificata una sperequazione all'interno della categoria dei cosiddetti medici interni. Abbiamo previsto un allargamento ai borsisti. Abbiamo tolto il comma che prevedeva l'esclusione di coloro che fossero andati presso altre amministrazioni. Dunque, abbiamo proceduto per successivi allargamenti, e questo ci ha condotti lontani dallo spirito che informava inizialmente la proposta di legge.

Tutto questo potrebbe anche essere giusto, ed io non nego che ci siano ragioni oggettive per ricomprendere nella normativa anche i borsisti, che nella legge n. 382 avevano trovato una sistemazione definitiva.

La seconda ragione della mia perplessità riguarda lo sfondamento del tetto di 16 mila posti, con cui si viene a modificare la legge n. 382. Non so cosa ne penserà la Commissione bilancio. In questo modo, noi stiamo stabilizzando l'organico a livello di 18 mila posti. Vorrei sapere se veramente ci sia un'esigenza di aumento dell'organico di 2 mila posti di ricercatore. Siamo sempre stati molto rigidi su questo argomento. E queste modifiche ci devono rendere alquanto preoccupati. Ciò che mi mette in difficoltà non è tanto la procedura su cui stiamo discutendo, quanto piuttosto questo elemento di fondo, su cui mi riservo di esprimere il mio voto.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto mi pare evidenzi in modo sufficientemente chiaro il carattere di sanatoria del provvedimento. Inoltre, ricordo all'onorevole Brocca che abbiamo deciso di chiarire che si tratta di prima applicazione della presente legge.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le ultime sette righe, a partire dalle parole: o titolari di borse di studio.

FRANCO FERRI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Gandolfi ha presentato i seguenti emendamenti al primo comma: *Sostituire il primo capoverso con il seguente: « Hanno titolo a partecipare al concorso riservato di cui ai precedenti commi gli appartenenti alle categorie di cui al precedente terzo comma che abbiano svolto la loro attività presso un istituto universitario per almeno un anno accademico nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, anno che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi ».*

Al secondo capoverso, sopprimere le parole: « non successive al 31 ottobre 1979 », e le parole: « di data certa anteriore al 31 ottobre 1979 ».

LUIGI GUI. Desidero fare osservare che noi qui facciamo un concorso riservato e diamo a questi giovani un diritto, un privilegio rispetto ad altri giovani che non hanno la riserva. Non riesco a comprendere perché si debba allargare eccessivamente la base. Praticamente si finisce per ripescare gente che è andata a fare altre cose e che si è sistemata altrimenti e che ora viene a partecipare a questi concorsi riservati.

Serie preoccupazioni desta in me la soppressione dei riferimenti alle date di certificazione. Perché si tolgono le date circa il rilascio di queste attestazioni? Questo non mi sembra molto rigoroso anche in relazione al privilegio che diamo a questi giovani. I due anni che erano stati previsti mi pareva fossero cosa seria e che una data certa anteriore per il certificato fosse necessaria. Altrimenti qui apriamo il campo a forti perplessità gonfiando il numero. Domani potremo avere la pressione

di tutti coloro che non sono entrati e che avevano scelto altri posti. Consiglierei un certo rigore.

PRESIDENTE. Onorevole Gui, ritengo che almeno il secondo emendamento intenda riportarsi alla dizione dell'articolo 58 del decreto n. 382. Del resto solo motivate esigenze staranno alla base della ammissione ai giudizi di idoneità. Ricordo che si fissava solo la data del servizio prestato, ma non la data della delibera del consiglio d'amministrazione, una delibera che poteva essere assunta successivamente.

VITILIO MASIELLO. Questo è un problema sul quale dobbiamo riflettere a lungo, in relazione anche alla posizioni differenziate.

Desidero esprimere le ragioni per le quali siamo favorevoli a questi emendamenti. Innanzitutto c'è una ragione di merito. Poiché si tratta di un concorso libero, credo che sarebbe interesse pratico della facoltà di medicina poter avere la più ampia base di drenaggio, al fine anche di selezionare le forze migliori. Occorre evitare ogni intervento di tipo corporativo. Un'altra ragione è questa: è accaduto che università e facoltà, pure in presenza di una circolare ministeriale, hanno detto: « Non reclutiamo nessuno oppure con disinvoltura hanno reclutato senza poi registrare in consiglio di facoltà. Altre facoltà hanno utilizzato questi medici come prestatori di lavoro nero, senza formalizzare il tutto nel consiglio di facoltà. Allora, in questo modo, premiamo le facoltà che si sono comportate con minore rispetto delle norme, e penalizziamo, invece, quelle che hanno ottemperato alla legge. E questa mi sembra un'ingiustizia enorme. Per questo, io ero favorevole all'inserimento della data; mi ero intestardito, e non ritenevo che si potesse deliberare ora per allora. A Pescara, per esempio, non c'erano delibere. A Roma si erano rifiutati di farle. A Palermo, a Catania e a Messina le hanno fatte. Può essere giusto, ora, favorire chi è stato più

disinvolto nei confronti del rispetto della legge e penalizzare chi ha mostrato un maggior rigore? Per questi motivi sono favorevole agli emendamenti in questione.

OLINDO DEL DONNO. Quanto è stato detto dall'onorevole Gui circa la necessità di porre dei termini *a quo* e *ad quem* ha una sua giustificazione, ma in una sanatoria come questa porre dei termini significherebbe limitare e danneggiare.

Molte facoltà agiscono come vogliono, con molta libertà, e c'è chi rispetta le norme e chi non le rispetta. Precisare una data significherebbe danneggiare qualcuno. La data non costituirebbe un elemento comprovante cultura, ma sarebbe soltanto la riproposizione di quella deprecata formula che abbiamo già visto in alcuni concorsi. Se ci si trovasse di fronte ad un concorso ordinario, sarebbe più facile assumere un determinato atteggiamento; ma qui siamo di fronte a facoltà che hanno fatto quello che hanno voluto.

Dunque, l'inserimento di una data potrebbe danneggiare qualcuno, potrebbe rivelarsi un limite alla qualità dei partecipanti.

LUIGI GUI. Pur apprezzando l'acume dimostrato dall'onorevole Masiello, devo rilevare che egli sostiene due cose contraddittorie. Nella prima parte del suo intervento, egli ha parlato di facoltà che hanno bene operato e che meritano fiducia. Nella seconda parte, la fiducia è diventata indiscriminata nei confronti delle facoltà che si assumano le proprie responsabilità. Quindi, il suo ragionamento non mi persuade del tutto. Mi sembrerebbe molto più giusto rimanere nell'ambito dei termini stabiliti per la categoria. I medici interni usufruiscono già di benefici in virtù del decreto n. 382, e non vedo per quale motivo dovremmo creare un trattamento diverso anche tra gli stessi medici interni. I medici interni godono già di concorsi riservati, e non vedo perché dovremmo anche modificare le condizioni a loro vantaggio.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Gui sono comuni a gran parte dei colleghi di questa Commissione e sono affiorate anche in Comitato ristretto. Ci siamo anche preoccupati di definire il tipo di certificazione da esibire. La scelta fondamentale che è stata fatta e che ha profondamente innovato rispetto al decreto n. 382 è stata quella di prevedere concorsi in luogo di giudizi idoneativi, e non è stata una scelta di poco conto. Credo che esista un certo equilibrio tra il riferimento alla massa degli aspiranti al concorso e le procedure concorsuali diverse che sono state introdotte con questo testo. È vero che si tratta di un concorso riservato, ma esso è assistito da procedure di garanzia come un normale concorso.

Mi sembra meritevole di attenzione la preoccupazione dell'onorevole Gui relativamente alla prima formulazione del testo, per quanto riguarda coloro che avevano trovato occupazione nelle sopresse amministrazioni statali. Vi sono difficoltà di carattere costituzionale, che attengono alla *par condicio* tra coloro che sono stati medici interni, che ci impediscono di escludere questa categoria di ex medici interni dall'accesso al concorso. Quindi, anche se condivido le preoccupazioni dell'onorevole Gui, i rilievi di costituzionalità che sono stati sollevati mi sembrano assolutamente fondati.

Con questi chiarimenti, mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dall'onorevole Gandolfi al quarto comma.

CARMINE MENSORIO. Dichiaro di essere favorevole agli emendamenti perché sappiamo che il comportamento delle varie facoltà non è conforme. Mi preoccupa una riduzione in termini perentoriamente restrittivi di queste certificazioni.

PRESIDENTE. Vi sono poi alcuni emendamenti al quinto comma che recita: « Il riconoscimento di validità del servizio prestato all'estero è effettuato con decreto del ministro della pubblica istruzione su conforme parere del consiglio universitario nazionale sulla qualificazione delle istituzioni universitarie o di ricerca nelle qua-

li è stata usufruita la borsa di studio o di ricerca ». Questo viene sostituito con il comma quindicesimo dell'articolo 103 del decreto n. 382 che recita: « Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità di servizio richiesta e sempreché il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'articolo 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso l'istituto universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di attività di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ». Così secondo l'emendamento Ferri sostitutivo del quinto comma, emendamento che dice: « Ai fini del riconoscimento di validità del servizio prestato all'estero valgono le disposizioni contenute nell'articolo 103, quindicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

L'onorevole Gui ha poi presentato il seguente emendamento: *Aggiungere, in fine, il seguente comma*: « Le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono estese a quanto previsto dalla presente legge ».

LUIGI GUI. Desidero far presente che qui è ovvio che c'è una estensione al decreto n. 382. Mi pare che non si possano escludere dai benefici di questa estensione i medici universitari, i borsisti e le persone che prestano il loro servizio presso l'università dello Stato. Sarebbe una discriminazione incostituzionale. In base a questa considerazione, nel decreto n. 382 si è riconosciuto che potevano godere di

questo beneficio, cioè di diventare ricercatori associati anche i giovani delle università statali. A questo fine l'articolo 122 prevedeva il modo per fronteggiare i conseguenti oneri. Proponiamo quindi la estensione delle disposizioni dell'articolo 122 anche per questa categoria.

PRESIDENTE. L'articolo 122 recita:

« Sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto dovrà essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle università predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempreché esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-1982 ».

LUIGI GUI. Questa è un'applicazione retroattiva.

ALDO GANDOLFI. Onorevole Gui, non comprendo perché lei faccia questo richiamo all'articolo 122 dato che questo articolo del decreto n. 392 era stato introdotto per dare contributi alle università non statali a fronte degli oneri che dovevano sopportare per l'adeguamento della nuova normativa prevista dal decreto n. 382. Con il provvedimento che stiamo esaminando non si opera nessuna modifica strutturale, ma ci si limita ad istituire posti di ricercatore nelle università statali.

LUIGI GUI. Anche le università non statali dovranno aumentare il loro organico.

VITILIO MASIELLO. Forse dovremmo sgomberare definitivamente il campo dall'impressione che, quando si parla di università non statali, si debba far riferimento a logiche di carattere ideologico, perché le università non statali non sono

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

necessariamente di tipo confessionale. Esistono università private non confessionali. Basti pensare a quella di Urbino o alla Bocconi di Milano. Quindi, non ci sono pregiudiziali di carattere ideologico. Qual è il problema? Innanzitutto, si tratta di posti che il Ministero distribuisce e assegna, a differenza di quanto accadeva per i 12 mila posti per i quali erano necessarie le prove idoneative. Tra l'altro, molte università non hanno voluto nominare ricercatori degli ex contrattisti, come è accaduto per il Magistero parificato di Napoli, dove è stato necessario trovare soluzioni di collocazioni in altre sedi.

Nel caso specifico, si tratta di 2 mila posti nuovi, da assegnare a quelle sedi che avevano avuto i medici interni e che devono essere distribuiti per metterli a concorso libero.

Per quanto riguarda le università private, ritengo che l'onorevole Gui abbia sottovalutato il fatto che, mentre il decreto n. 382 imponeva vincoli alle università non statali, con il provvedimento in esame non si impone alcun obbligo per le stesse università.

LUIGI GUI. La condizione posta dalla legge è la seguente: « sempre che adeguiamo i loro organici ». Il decreto n. 382 ha imposto la figura del ricercatore con un certo numero di posti. Dunque, le università devono tenere aggiornati i loro organici.

ALDO GANDOLFI. Con questo provvedimento non aggiungiamo niente rispetto al decreto n. 382.

LUIGI GUI. Perché sia possibile sistemare i medici interni, è necessario che gli organici siano aggiornati.

PRESIDENTE. Dobbiamo vedere se con questa legge intendiamo fissare in linea generale il diritto dei medici interni nominati dai consigli di facoltà di diventare ricercatori tramite un giudizio di idoneità. Intendiamo fissarlo in generale, oppure in rapporto al concorso che viene bandito con questa legge?

LUIGI GUI. L'ambito della categoria è stato allargato, tanto è vero che si è allargato l'organico.

ALDO GANDOLFI. Voglio far osservare al collega Gui, che il decreto n. 382, in riferimento alle università private, ridefiniva le categorie e obbligava le università private a provvedere, con provvedimenti analoghi di inquadramento, obbligando le università stesse ad adottare provvedimenti onerosi. Di conseguenza lo Stato si accollava l'onere di intervenire con contributi per far fronte a questi oneri aggiuntivi delle università private. Qui invece siamo su un terreno completamente diverso, poiché non andiamo a ridefinire come deve essere inquadrato il personale delle università. Aumentiamo per le università statali gli organici e facciamo un concorso riservato. Lei avrebbe ragione se noi avessimo allargato i criteri di accesso ai giudizi di idoneità per i medici interni, perché in quel caso avremmo determinato un meccanismo uguale per le università private. Con la decisione assunta dei duemila posti aggiuntivi per le università statali e del concorso riservato, non facciamo nulla che determini dei vincoli automatici per le università private. Queste non sono tenute a riconoscere il diritto di accedere al posto di ricercatore a determinate categorie. Non c'è un intervento automatico sulle università private. Non vedo perché si debba andare a sancire nella legge un onere per lo Stato.

LUIGI GUI. Le prime parole dell'articolo dicono: « Per esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà di medicina... », eccetera. La ragione di questo provvedimento è che con esso si assolve meglio alle esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà di medicina. Ovviamente queste medesime esigenze valgono anche per le università non statali. Mi sembra giusto provvedere all'eventuale onere.

PRESIDENTE. Non possiamo prevedere con precisione l'entità.

LUIGI GUI. Non si tratta di coprire l'intera spesa, ma di dare un contributo. Del resto inconvenienti nascevano pure con il decreto n. 382.

VITILIO MASIELLO. Desidero innanzitutto far osservare che il collega Gui, forse, non ha tenuto nella giusta considerazione la fondamentale differenza fra il decreto n. 382 e il provvedimento in esame. Mentre infatti, come i colleghi ricorderanno, precisi vincoli erano posti alle università non statali con il decreto n. 382, con il provvedimento in esame non si impone alcun obbligo per le stesse università. Alle università private non imponiamo nulla. Qui non esiste nessun vincolo, nessun obbligo di mutare lo stato giuridico delle persone.

Si tratta di una quota di posti statali che lo Stato mette in campo ed attribuisce alle università statali; non sono invocabili le ragioni addotte dall'onorevole Gui perché vi è un dato qualitativamente diverso rispetto al passato, che spiega la esistenza di quell'articolo 122. Non è che abbiamo imposto certe cose e ci facciamo carico degli oneri conseguenti: non abbiamo imposto nulla!

PAOLO CIRINÒ POMICINO. L'intervento del collega Masiello aumenta le nostre perplessità e ci dà l'occasione per esporle con qualche quesito interpretativo, cui il Governo darà risposte particolari.

Il provvedimento è nato in conseguenza dei cosiddetti guasti, nel senso che alcune università italiane nella certificazione sono state più disinvolute rispetto ad altre...

VITILIO MASIELLO. Voglio precisare, perché resti agli atti, che si tratta di guasti di funzionamento, di mancanza di personale...

PAOLO CIRINÒ POMICINO. Ben conosciamo questi problemi, ma la Commissione istruzione ed in particolare il Comitato ristretto, stamane - ed a mio giudizio opportunamente - hanno rivisto il testo che pure avevano discusso nell'ulti-

ma seduta, coniugando il diritto dei medici interni ad accedere (attraverso questo giudizio d'idoneità) ad una qualsivoglia riserva, con l'aumento di 2.000 posti presso le facoltà di medicina, in considerazione delle riconosciute esigenze didattico-scientifiche. L'aumento è per i posti di ricercatore, per 2.000 unità che sono destinate alle facoltà di medicina e chirurgia; i ritardi con i quali il Parlamento ha affrontato la riforma degli studi di medicina, rappresentano una delle cause per cui la nostra Commissione si ritrova di fronte a problemi parziali ed episodici. Trattandosi di 2.000 posti in più per riconosciute esigenze didattico-scientifiche, la Commissione viene a stabilire che il numero di ricercatori fissato con il decreto presidenziale n. 382 è insufficiente quanto meno per le esigenze didattico-scientifiche delle facoltà di medicina: se così non fosse, volendo sanare solo i guasti funzionali di cui parlava il collega Masiello, avremmo dovuto (per la successiva tornata di idoneità) far accedere anche coloro che ne erano stati esclusi, invece li facciamo accedere, ma contestualmente ed opportunamente aumentiamo di 2.000 unità i posti presso le facoltà considerate.

Per il nostro gruppo, è importante capire se questi 2.000 posti sono in aggiunta al numero complessivo dei ricercatori e se sono destinati alle esigenze didattico-scientifiche delle facoltà di medicina e chirurgia. Se è così, diventa indispensabile accettare l'emendamento Gui perché certamente non imponiamo nulla, ma la contribuzione dello Stato non è soltanto correlata all'imposizione di una disciplina giuridica alle università non statali, ed è il riconoscimento di una possibilità non commisurata in quanto sarà un provvedimento del Consiglio dei ministri a commisurare il contributo alle università non statali.

Se riconosciamo l'esigenza di ampliarci posti di ricercatore presso le facoltà di medicina e chirurgia statali, analogo anche se non eguale criterio dovrà valere per le università non statali, onde consentire che quell'adeguamento alle esigenze

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

didattico-scientifiche delle università statali (per il quale aumentiamo di 2.000 posti i ricercatori) avvenga anche sul versante delle università non statali, nella misura individuata dal Consiglio dei ministri, secondo i parametri dell'articolo 122. Questo è molto importante perché in tale ottica il provvedimento presenta una logica che probabilmente, almeno per noi, può essere accettata. Diversamente, una volta utilizzeremo la motivazione dei guasti funzionali perché alcune università non hanno certificato in tempo il servizio svolto da alcuni medici interni, ed altre volte invece individueremo le esigenze di un ampliamento degli organici delle facoltà di medicina e chirurgia! La logica unitaria del provvedimento unisce l'aumento delle piante organiche ed il diritto di accesso di questi medici, esclusi per difficoltà burocratiche (l'espressione è per altro abbastanza imprecisa), e deve prevedere una possibilità di adeguamento dei contributi alle università non statali.

Signor presidente, dopo aver prospettato queste considerazioni all'attenzione del Governo, concluderei il mio intervento con un riferimento ad un emendamento presentato dal gruppo democristiano in ordine ad un provvedimento che riteniamo altrettanto urgente, per i tempi legislativi e le scadenze che osserviamo all'interno delle università: è un emendamento in aggiunta all'ultimo comma, con il quale chiediamo la sospensione delle norme, in termini di compatibilità e di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari. Abbiamo presentato un disegno di legge che consente di sospendere questa norma di difficile applicazione all'interno delle nostre università per le motivazioni ben note; anche se questa non è la sede più idonea, può determinarsi un utile aggancio alla vita delle università, sul versante dei ricercatori, di cui ci occupiamo.

Il nostro complessivo giudizio nei riguardi del provvedimento è legato alle indicazioni governative: sosteniamo l'emendamento Gui e riteniamo che faccia parte di un provvedimento che, se presenterà questa coerenza unitaria, troverà an-

che l'appoggio del gruppo democristiano. Diversamente, c'è il rischio che si riduca ad un insieme di tasselli variamente motivati, di cui veramente non riusciremo a comprendere la logica di fondo!

PRESIDENTE. Darò successivamente lettura dell'emendamento cui si è riferito l'onorevole Cirino Pomicino. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Gui?

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Il mio parere è contrario: manca il presupposto fondamentale per recepire l'emendamento nel provvedimento, perché non c'è alcuna obbligatorietà, la quale farebbe scattare il meccanismo di erogazione alla base dello stesso articolo 122.

Da questo punto di vista, non mi pare possibile l'assimilazione qui sostenuta.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto alla domanda se, a giudizio del Governo, si avverta la necessità di allargare gli organici, la risposta non può essere articolata. Penso certamente che vi sia bisogno di questo allargamento per le facoltà mediche, in quanto vi si registra il bisogno di un numero assai maggiore di ricercatori o di figure analoghe. Non c'è dubbio che sia necessario un maggior numero di ricercatori per le facoltà di medicina e per le università di nuova istituzione. Dobbiamo riflettere sui meccanismi possibili, perché mi pare che ci sia la tendenza (forse più accentuata per gli associati che per i ricercatori) ad una eccessiva concentrazione nelle università maggiori e centrali.

Un altro punto riguarda le modalità di accesso ai nuovi posti di ricercatore. Rispetto a quest'ultima parte, confermo le osservazioni che ho avuto modo di fare nella precedente seduta. Aggiungo soltanto che, in ordine alle considerazioni svolte dall'onorevole Gandolfi, allorché proponeva la soppressione dei riferimenti temporali, questo ragionamento ci porterebbe a conclusioni diverse. Infatti, se è vero che questo è un concorso riservato, tutta-

via sussiste ancora un conflitto tra un'impostazione del provvedimento come sanatoria ed una impostazione di tipo programmatoria. Se portassimo il ragionamento ancora più in là, potremmo pensare ad un concorso aperto anche alle nuove energie provenienti dalla università.

Per quello che riguarda i quesiti posti dall'onorevole Cirino Pomicino, formalizzati in un emendamento, vorrei precisare che una norma relativa alla materia dell'incompatibilità è contenuta nel disegno di legge che è già stato in discussione con i sindacati e con le forze politiche, e che il Governo intende presentare al prossimo Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la questione delle università private, sono d'accordo con quanto affermava l'onorevole Masiello. Il problema non può essere affrontato in termini ideologici, dato che ci sono situazioni molto diverse. Inoltre, vorrei aggiungere che anche le università private sono sempre enti pubblici. È chiaro che l'organico (di 16 mila o di 18 mila posti) riguarda le università statali. Tuttavia, in conseguenza di questo, le università private possono ritenere utile aumentare il loro organico dei ricercatori. In tal caso, conseguirà automaticamente l'applicazione delle disposizioni relative ai contributi statali a tali università.

Colgo l'occasione, infine, per comunicare alla Commissione che il disegno di legge attualmente all'esame del Senato, che istituisce nuove università, prevede una proroga del termine fissato dall'articolo 122 del decreto delegato n. 382.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cirino Pomicino, Mensorio e Scozia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, si applicano per i ricercatori universitari le norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

PAOLO CIRINO POMICINO. Avendo avuto assicurazione dal sottosegretario circa la sollecita presentazione di un disegno di legge che comprenderà disposizioni analoghe a quelle previste dal mio emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Il primo emendamento da porre in votazione è l'emendamento Ferri-Masiello aggiuntivo al primo comma.

PAOLO CIRINO POMICINO. Anche a nome del gruppo democristiano, mi dichiaro contrario all'emendamento Ferri-Masiello, perché contrasta con le premesse derivanti dalla prima parte del comma.

VITILIO MASIELLO. Naturalmente, il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Ferri. Ricordo soltanto lo squilibrio che si potrebbe creare, a favore delle facoltà di medicina, se tale emendamento non fosse approvato.

FRANCO FERRI. Il senso della nostra proposta è di tornare all'articolo 30 del decreto n. 382, che è chiaro, semplice e che evita tanti guai. Dobbiamo essere coerenti, e far sì che il Ministero abbia comportamenti omogenei, evitando di creare distinzioni tra il comportamento in relazione a questi posti ed il comportamento per tutti gli altri posti.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Questo provvedimento presenta dei problemi di specificità, ma io credo che il testo del secondo comma rispecchi sufficientemente questa filosofia.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il primo comma, il relatore propone il testo di destra, nel documento del Comitato, con l'aggiunta dell'emendamento Ferri che recita:

« I posti assegnati e non ricoperti da vincitori di concorsi si intendono riassorbiti nell'organico nazionale del ruolo dei ricercatori e concorrono al riassorbimento dell'eventuale soprannumero secondo le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

1980, nonché eventualmente a incrementare il numero dei posti da bandire con concorsi liberi mediante ripartizioni fra tutte le facoltà ».

PAOLO CIRINO POMICINO. Dichiaro l'assenso del mio gruppo all'emendamento Gui. Ritengo che si debba rendere possibile l'aumento degli organici attraverso l'aumento delle unità destinate alla facoltà di medicina. Le università non statali presentano delle esigenze che non possono non essere riconosciute.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. È bene ricordare che vi è un successivo emendamento al terzo comma dove si parla dei requisiti per partecipare al concorso e si precisa che si tratta appunto della fase di prima applicazione della presente legge. Ora ritengo che tutta la materia vada valutata con un certo realismo, anche perché i posti, una volta coperti, vengono poi di fatto ad essere congelati nella facoltà di medicina. I posti cioè restano comunque congelati, acquisiti alla facoltà di medicina.

PAOLO CIRINO POMICINO. In una fase successiva, in un momento successivo, si vedrà la destinazione.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Non sarà possibile non tener conto delle varie tendenze emerse. Comunque questi posti resteranno acquisiti alla facoltà di medicina.

PRESIDENTE. Come facciamo a mettere a concorso dei posti che poi non vengono coperti? E poi questi restano a disposizione di chi? Facciamo una graduatoria perlomeno! Mi sembra difficile uscire da questa questione.

PAOLO CIRINO POMICINO. Questo è un vincolo di destinazione dei posti con procedura normale.

CARMINE MENSORIO. Questo aspetto richiede una riflessione più profonda in quanto l'ottimismo del collega Andò si infrange contro l'esperienza che ha visto nascere certi meccanismi.

PRESIDENTE. Mi sembra che la preoccupazione prima espressa dal rappresentante del Governo fosse quella che in queste condizioni c'è la tendenza a coprirli tutti.

VITILIO MASIELLO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento, avendo il collega Cirino Pomicino sollevato un problema che merita di essere preso in considerazione, del quale comunque in sede di discussione degli emendamenti abbiamo ampiamente parlato.

Desidero spiegare il perché del nostro voto favorevole. Faccio presente innanzitutto che la legge prevede l'attribuzione di quattromila posti (ricercatori) e che su questi quattromila posti le facoltà di medicina in Italia hanno già prelevato una determinata quota. Dopo di che, in considerazione di particolari problemi delle facoltà di medicina, lo Stato pensa di mettere a disposizione altri duemila, cioè un contingente di posti che è pari al 50 per cento delle disponibilità delle intere università italiane. Considerando tutto questo, si arriverebbe ad un prelievo di circa il 70 per cento da parte delle facoltà di medicina. Ovviamente tutto ciò porta ad uno squilibrio, nel momento cioè in cui noi stabiliamo che le esigenze delle facoltà di medicina coprono il 70 per cento delle esigenze di tutte le altre facoltà d'Italia messe insieme.

Lo Stato italiano riconosce queste esigenze particolarmente rilevanti, ma dice: metto a disposizione 2.000 posti e, se non risultano tutti coperti (perché evidentemente tale offerta è sovradimensionata rispetto alla domanda), quelli residui rientrano nella disponibilità generale dello Stato italiano.

Il primo comma, non potendo non essere articolato e duttile, prevede questa assegnazione ma se alla prova dei fatti questi posti non si coprono interamente, è previsto che vengano riattribuiti allo Stato che in sede di programmazione potrà nuovamente distribuirli (non è escluso), con una verifica però da parte degli organi competenti. Ecco la soluzione, più

razionale e rispettosa dello sviluppo equilibrato dell'università italiana in tutte le sue componenti, perché essa non è composta al 70 per cento dalle facoltà di medicina e chirurgia per fortuna!

Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Ferri.

ALDO GANDOLFI. Annuncio anche il mio voto favorevole a questo emendamento Ferri, e faccio osservare al collega Cirino Pomicino che il cosiddetto cappello al primo comma era stato introdotto per conferire dignità anche retrospettiva ad un intervento legislativo che, nei suoi presupposti, era di sanatoria per fronteggiare una situazione di disparità ed iniquità determinata dalla formulazione troppo restrittiva dell'articolo 58 del decreto presidenziale n. 382, la quale aveva ammesso ai giudizi di idoneità solo una parte dei medici interni e non un'altra; ora, non ci si può attaccare alla formulazione letterale di quel primo comma, per sostenere che comunque i 2.000 posti debbano andare alle facoltà mediche!

PAOLO CIRINO POMICINO. Ma qui variamo norme legislative, non facciamo documenti politici!

ALDO GANDOLFI. Se gli aventi diritto alla sanatoria, nella prima applicazione della norma, non daranno un gettito sufficiente per coprire i 2.000 posti, o non si reperiranno in termini qualitativi gli aventi diritto all'immissione nei ruoli dei ricercatori presso le facoltà mediche, è logico che i 2.000 posti siano per lo meno utilizzabili con i meccanismi di cui al decreto n. 382 per altre facoltà. Sostenere *a priori* che essi vadano tutti destinati alle facoltà mediche, rappresenta una forzatura rispetto agli obiettivi da cui ci eravamo mossi: invito a riflettere su questo. Un ostacolo all'approvazione del provvedimento può derivare da un'interpretazione che preveda una destinazione obbligatoria, quali che siano i risultati della selezione.

FRANCO FERRI. Voterò naturalmente a favore dell'emendamento: partiamo da un

emendamento imposto da un voto della democrazia cristiana che ha creato il problema dei medici interni; ora il collega Cirino Pomicino non può proporre di lasciare fissi i 2.000 posti alle facoltà mediche, perché c'è tutto un discorso di sanatoria!

LUIGI GUI. Non potremmo votare articoli di legge per retorica! Non è serio legiferare così!

Interpretando la ricordata dizione fino in fondo, ne risulta che le esigenze delle facoltà mediche esistono in ogni caso, anche per le università non statali: non è il caso di parlare di fiori all'occhiello; se esistono, queste esigenze tecniche, didattiche e scientifiche esistono per tutte le facoltà.

Chi ha fissato il numero di 2.000? Si sarà compiuta un'indagine; il ministero avrà valutato le esigenze delle facoltà mediche e se queste risultano esagerate rispetto ai dati obiettivi, le possiamo abbassare ma invito a non legiferare a caso, perché questa è una disposizione da prendere sul serio!

RODOLFO CARELLI. Se la motivazione del provvedimento è sovradimensionata, riduciamola perché la perdita di posti porta obiettivamente alla dequalificazione, per coprirli ad ogni costo: il procedimento mi sembra assurdo.

La perdita di posti mette in movimento una solidarietà da accattonaggio anche per gente non adeguatamente qualificata. Meglio dunque ridimensionare il numero previsto, anziché attivare un meccanismo tanto perverso!

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho molte perplessità sull'emendamento Ferri, e condivido alcune delle cose che sono state dette. Mi pare che, se la motivazione che ha portato all'aumento di 2 mila posti è relativa alle esigenze delle facoltà di medicina, tali esigenze non possono oscillare a seconda del numero dei vincitori del concorso. D'altra parte, nel decreto n. 382 abbiamo fissato un organico che deve rimanere fisso. L'organico è di 12 mila po-

sti più 4 mila per i concorsi liberi. Mi chiedo, inoltre, in base a quale giustificazione si possa prevedere un aumento dell'organico dei ricercatori delle altre facoltà.

Anche se in pratica, come ho già detto in precedenza, sono quasi certo che non rimarranno posti scoperti, mi sembra che la soluzione più logica sia quella di prevedere che i posti eventualmente non coperti vengano conservati alle facoltà di medicina.

MICHELE SCOZIA. Il provvedimento in esame ha evidenziato tutta una serie di perplessità su aspetti non secondari, sui quali a me sembrerebbe opportuno portare ancora un minimo di riflessione. Avevo avuto questa preoccupazione fin dall'inizio di questa seduta, anche perché la convocazione della Commissione ci ha trovati oggi abbastanza impreparati, in quanto avevamo programmato di lavorare ieri pomeriggio e domani mattina. Alcuni componenti del Comitato ristretto non hanno potuto partecipare a questa seduta, ed anche per questo motivo mi sembrerebbe utile avere un'ulteriore possibilità di consultazioni anche all'interno dei gruppi. Pertanto, propongo alla Commissione una pausa di riflessione sulla delicata questione prospettata dall'emendamento Ferri, rinviandone la votazione.

ALDO GANDOLFI. Mi associo alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Desidero precisare che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, nell'incertezza della disponibilità dei membri del Governo, era stata data delega al Presidente di determinare l'ordine dei lavori.

MICHELE SCOZIA. Non voglio sollevare polemiche.

PRESIDENTE. Ho fatto questa precisazione soltanto per chiarire la situazione.

Per quanto riguarda il merito del problema, ci siamo trovati a discutere que-

sta mattina sulla possibilità di operare uno sfondamento del numero di 16 mila posti, ed abbiamo ascoltato opinioni diverse. Se lo sfondamento deve essere effettuato, esso deve riferirsi alle effettive esigenze delle facoltà di medicina. Ma le esigenze sono quelle di oggi, e si tratta di un provvedimento di sanatoria riferito al decreto n. 382. È difficile prevedere quale sarà il numero dei medici interni meritevoli. Abbiamo dovuto rinunciare al meccanismo del giudizio idoneativo, ed abbiamo ripiegato sul meccanismo del concorso. Nel complesso delle diverse previsioni è apparso giustificato il numero di 2 mila. Comunque, se lo sfondamento deve essere effettuato, esso deve andare prevalentemente in favore delle facoltà di medicina, ma non può costituire un vantaggio permanente per queste facoltà. Se non fossero coperti tutti i posti, la logica del decreto n. 382 sarebbe di ripartirli nel ruolo generale.

Sulla proposta di rinvio, vorrei conoscere il parere del relatore.

SALVATORE ANDÒ, *Relatore*. Di fronte ad una proposta di rinvio che trae origine dalle motivazioni espresse dall'onorevole Scozia, non essere favorevoli significherebbe danneggiare ancora il provvedimento, anche se mi pareva che dalla discussione precedente fosse emersa una certa convergenza sull'emendamento Ferri. Comunque, sono favorevole alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Scozia.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA